

TI_GERICHTE 12.1994.14 vom 24. Februar 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-02-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1994.14

FR: TI_GERICHTE 12.1994.14 du 24 février 1995

IT: TI_GERICHTE 12.1994.14 del 24 febbraio 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Dando seguito alla richiesta formulata dall'appellante in via preliminare nel gravame, questa Camera, sulla base delle argomentazioni già addotte dal Pretore nel giudizio 7 dicembre 1993 -che trovano applicazione per analogia- conferma la congiunzione della presente procedura ricorsuale con quella presentata contro la sentenza 54/91 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 (inc. IICCA 57/95). L'appellante sembra invero rimproverare al primo giudice -e per questo motivo riformula tale richiesta in sede di appello- di aver violato il principio dell'economia processuale per il fatto di aver emesso due sentenze con due giudizi su tasse e spese, nonché duplice assegnazione di ripetibili. Ora, nel caso di specie, il principio dell'economia processuale non è tuttavia stato violato (Rep . 1990 p. 272), in quanto la congiunzione ha permesso di effettuare una sola istruttoria, ciò che ha indubbiamente comportato una riduzione delle spese giudiziarie. Nulla impedisce al giudice, se lo ritiene opportuno, di allestire due giudizi con rispettivi giudicati su spese e ripetibili; lo stesso appellante ammette del resto che, se il giudice riunisce in una sola sentenza due cause congiunte, i dispositivi restano comunque separati e possono essere impugnati singolarmente (Cocchi/Trezzini , CPC, N. 3 ad art. 72): ciò significa che, anche in quel caso, vi dovrà essere un doppio giudizio su spese e ripetibili. Nel giudizio sull'appello, preso atto della congiunzione precedentemente decretata e dell'impugnazione della sentenza nella causa congiunta, questa Camera, per comodità di motivazione, procederà pure con due distinte sentenze.

E. 2

Prima di esaminare specificatamente la questione dei termini di prescrizione applicabili alle pretese della parte attrice, si tratterà di stabilire esattamente quale sarà il credito che potrà eventualmente esserle riconosciuto.

E. 2.1

In virtù dell'art. 8 CC, l'onere della prova circa l'esistenza di una pretesa creditoria, incombe a chi intende far valere tale pretesa. Nella fattispecie l'attrice sostiene di essere creditrice del convenuto in conseguenza di due contratti di appalto, relativi alla ristrutturazione di due rustici a _____ e a _____, il cui saldo non è stato ancora soluto: a riprova dell'esistenza e dell'ammontare della pretesa ella ha versato agli atti tutta una serie di fatture, nonché un conteggio riassuntivo delle stesse (doc. C e D). Il convenuto, dal canto suo, non ha contestato l'ammontare delle fatture, segnatamente eccependo che le opere fatturate non fossero state eseguite o lo fossero state solo in parte o ancora che gli

importi esposti fossero eccessivi. Ne discende che l'esistenza e l'ammontare delle fatture devono ritenersi provate.

E. 2.2

L'appellante ritiene per contro che il saldo di fr. 28'360.90, che controparte considera insoluto, in realtà non costituisca un debito, atteso che l'importo è stato parzialmente pagato (fr. 10'000.--), rispettivamente è stato condonato come sconto. L'onere della prova circa l'esistenza di tali circostanze, che attestano la sua liberazione dal debito, incombe al debitore convenuto (IICCA 26 febbraio 1992 in re H./C.).

E. 2.2.1

Questa Camera ha già avuto modo di precisare che il testo di un documento allestito da una parte equivale ad un'affermazione della stessa parte: quanto viene spontaneamente riconosciuto nello stesso cessa pertanto di essere un fatto contestato e vale come da lei ammesso (art. 170 cpv. 2 CPC; IICCA 10 giugno 1994 in re T./R. & K. SA in liq.). A giusta ragione, l'appellante chiede quindi che la pretesa di controparte venga diminuita di fr. 10'000.-, atteso che dalla documentazione allegata dall'attrice risulta che quest'ultima ha omesso di registrare nel conteggio di cui al doc. D due acconti di fr. 5'000.- ciascuno, pagamenti avvenuti il 6 giugno e il 23 novembre 1981 (cfr. doc. 1). Tale conclusione si impone, tanto più che la stessa parte attrice non ha a suo tempo eccepito di falso quel documento, mentre la tesi secondo cui ella sarebbe incorsa in un errore di scritturazione nell'allestimento dello stesso, oltre che irritualmente proposta per la prima volta con le osservazioni all'appello -e pertanto proceduralmente irrita (art. 78 CPC; Cocchi/Trezzini , op. cit., N. 2, 13 ad art. 78)- è inoltre rimasta allo stadio di puro parlato.

E. 2.2.2

Con l'appello il convenuto ripropone inoltre la tesi sollevata per la prima volta con le conclusioni, secondo cui gli sarebbe stato concesso uno sconto pari al saldo, sia per i numerosi errori commessi dall'appaltatore nell'esecuzione dell'opera, sia per il fatto che lo stesso era stato concesso per i lavori di _____. Tali considerazioni, in quanto proposte tardivamente al di fuori degli allegati preliminari, sono tuttavia proceduralmente inammissibili (art. 78 CPC; Cocchi/Trezzini , op. cit., N. 2, 13 ad art. 78), oltre che per nulla provate.

E. 2.2.3

L'appellante ritiene infine che controparte non avrebbe provato la sua pretesa, il che sarebbe pure provato dal fatto che dal 1983 al 1987 essa non sollecitò in alcun modo il convenuto e dal fatto che quest'ultimo non risultava più nella contabilità dell'attrice. Mentre la circostanza secondo cui il convenuto non era più registrato tra i debitori dell'attrice non è assolutamente vera (cfr. doc. V e W), il fatto che l'attrice abbia atteso fino al 1987 per chiedere il saldo della fattura non risulta determinante: il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il fatto che un creditore attenda a far valere una pretesa entro il termine di prescrizione non costituisce di per sé stesso un motivo per ammettere l'esistenza di un abuso di diritto da parte sua, a meno che naturalmente altre circostanze parlino per una violazione del principio della buona fede (DTF 116 II 431, 94 II 41). Ora, nella fattispecie il convenuto si è limitato ad asserire che la richiesta del saldo è avvenuta per ripicca, poiché egli, a sua volta, avrebbe "osato" fatturare le sue prestazioni legali e notarili: poiché tuttavia le parti non hanno ritenuto opportuno illustrare i motivi per cui i rapporti tra di loro si sono modificati (risposta p. 4 e replica p. 4), non si può ora

rimproverare al giudice per non essere stato in grado di valutare se la fatturazione sia avvenuta per ripicca o per altri motivi che potrebbero eventualmente costituire un abuso di diritto. La mancanza di una prova in tal senso va anche in questo caso a sfavore dell'appellante e convenuto, che da tale circostanza intendeva far valere dei diritti (art. 8 CC).

E. 3

L'art. 128 cifra 3 CO invocato dal convenuto prevede un termine di prescrizione abbreviato di 5 anni "per lavori d'artigiani".

E. 3.1

L'onere della prova per il compiersi della prescrizione spetta a colui che la eccepisce (Kummer , Commentario bernese, N. 165 ad art. 8 CC). Se viene invocato il compimento di un termine di prescrizione più breve di quello ordinario, l'eccepiente è di conseguenza tenuto a dimostrare anche l'esistenza delle premesse dell'applicabilità della norma eccezionale, alla quale egli fa riferimento (IICCA

E. 3.2

La norma deroga al termine ordinario di 10 anni (art. 127 CO) e riveste pertanto carattere di eccezione. Ne consegue che dovrà essere esaminato con rigore se ricorrano le premesse per la sua applicazione (DTF 109 II 115, 109 II 431; IICCA

E. 3.3

Per quanto concerne l'attività dell'impresario costruttore, questa Camera, sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale, ha già avuto modo di stabilire che il credito dell'imprenditore edile per la costruzione di una casa non va soggetto alla prescrizione quinquennale dell'art. 128 cifra 3 CO e ciò a prescindere dalla circostanza che l'edificazione dello stabile sia stata adempiuta da un solo imprenditore o da un'impresa generale facente capo a subappaltatori, l'attività propriamente manuale e tecnica essendo in questo caso dominata, o quanto meno compensata, "da un importante contributo intellettuale, organizzativo e amministrativo indispensabile per l'edificazione corretta e razionale del fabbricato" (cfr. IICCA

E. 5

novembre 1993 in re V. SA/R., 18 maggio 1994 in re F. R. SA/Z.). Secondo il Tribunale federale l'unico criterio determinante in proposito è la natura dell'opera che l'appaltatore si è impegnato ad allestire nell'ambito del contratto di appalto in questione. In questo senso il lavoro d'artigiano è caratterizzato dall'attività manuale, assistita da semplici attrezzi o apparecchi e nella quale vi è poco spazio per l'utilizzazione di macchinari, attività che si contrappone alla produzione meccanica in serie (IICCA

E. 6

luglio 1988 in re Z. /A. R. SA; DTF 109 II 116, 98 II 184; Rep . 1984 p. 145; Becker , Commentario bernese, 1941, N. 9 ad art. 128 CO; Oser/Schönenberger , Commentario zurighese, N. 7 ad art. 128 CO). Le medesime considerazioni valgono evidentemente nel caso, come quello in esame, in cui l'attrice ha effettuato importanti lavori di ristrutturazione in due rustici con una spesa complessiva di poco inferiore a fr. 300'000.- (doc. C e D; Rep . 1984 p. 145): non va infatti dimenticato che anche in questo caso l'attrice ha agito in pratica come un'impresa generale, portando a termine in particolare le opere da capomastro, da

tagliapietre, da carpentiere, da gessatore, sottofondi per pavimenti, canalizzazione fosse, muri di sostegno e sistemazione esterna (doc. I); l'attrice ha altresì curato la direzione lavori, ha svolto le mansioni di architetto (doc. I), per i suoi interventi ha dovuto allestire numerosi piani (doc. J-Q e Z) -anche se poi la particolarità dell'intervento ne ha limitato l'uso- ha fatto capo nel limite del possibile a macchinari (menzi muck, duper, betumiera, impianto cantiere e nastro trasportatore); il tutto, in due cantieri che sono rimasti aperti per oltre sei mesi (cfr. al proposito le testimonianze _____ e _____). In tali circostanze, il fatto che, per le limitate dimensioni dell'immobile, sul cantiere lavoravano al massimo quattro operai, non può bastare per ritenere artigianali le opere eseguite. Ne consegue l'ammissione anche in questo caso dell'applicabilità del termine decennale di prescrizione, termine che nella fattispecie non risulta essersi compiuto. 4. In parziale accoglimento dell'appello, il convenuto sarà pertanto tenuto a versare a controparte fr. 10'110.90 oltre interessi. Le spese e le ripetibili di prima e seconda istanza seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 28 novembre 1994 dell'avv. _____ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 7 novembre 1994 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta. Il convenuto è condannato a versare alla _____ l'importo di fr. 10'110.90 oltre interessi al 5% a far capo dal 14 febbraio 1991. 2. Per tali importi è rigettata in via definitiva l'opposizione al PE n. _____ dell'UE di Lugano 3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese, da anticipare dalla parte attrice, restano per metà a suo carico e per l'altra metà sono poste a carico del convenuto, compensate le ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in a) tassa di giustizia fr. 780.- b) spese fr. 20.- Totale fr. 800.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico per metà e per l'altra metà vanno caricate alla parte appellata, compensate le ripetibili di appello. III. Intimazione a: _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.